

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
 Agenzia Entrate
 QUATTORDICI/62
 00013616 00000FDD WOKN0001
 00018387 30/04/2013 16:26:10
 0001-00009 015A7F7CE3478401
 IDENTIFICATIVO : 01120574876222
 0 1 12 057487 622 2

6 MAG. 2013

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA


" A.S.D. Centro Ippico Pompei HORSE Club "

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale II di
 Ufficio Territoriale di Castellammare
 Via ...

Il giorno **30 Aprile 2013 alle ore 20.00** in **Via A. Segni n.43 - 80045 Pompei (NA)** si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci dell'Associazione sportiva dilettantistica **Centro Ippico Pompei Horse Club** in seconda convocazione, per discutere e deliberare










sul seguente O.d.g.

1. Modifica dell'oggetto sociale ed approvazione del nuovo Statuto;
2. Nomina dei vari rappresentanti;
3. Varie ed eventuali.

AD: 

Prende la parola il presidente la quale rende noto che l'assemblea straordinaria dell'Associazione sportiva dilettantistica **Centro Ippico Pompei Horse Club** è regolarmente costituita essendo la stessa in seconda convocazione, in quanto lo scorso 28 aprile alle ore 20.00 presso la sede sociale, la prima convocazione è andata deserta per mancanza di numero legale, avendo previsto nell'avviso di convocazione la data e l'ora per la seconda adunanza, che è presente l'intero consiglio direttivo nelle persone di:

1. Salzano Giuseppe nella qualità di Presidente dell'associazione;
2. Palomba Sonia nella qualità di Vice Presidente dell'associazione;
3. Palomba Raffaella nella qualità di segretario dell'associazione;
4. Palomba Emiddia in qualità di consigliere;
5. D'Amato Umberto in qualità di consigliere.









 AD: 








Nonché i soci presenti le cui firme di presenza si allegano al seguente atto sotto la lettera B formandone parte integrante.

Il presidente dichiara aperta l'assemblea straordinaria e chiama a fungere da segretaria la sig.ra Palomba Raffaella che accetta.

Il presidente prende la parola ed illustra ai presenti i motivi che hanno spinto alla convocazione della riunione; in particolare fa presente che è opportuno procedere alla modifica dello statuto dell'associazione sportiva dilettantistica in quanto la Federazione nazionale dello sport equestre ha introdotto una nuova figura nel rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli, pertanto si rende opportuno apportare tutte le modifiche richieste dalla federazione, nonché di rafforzare il rispetto della normativa fiscale di riferimento L.398/91, Articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; T.U.I.R 143- 150.

"L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva equestre come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività equestre e non, idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica dell'equitazione; e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto

AP.       

l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre. L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre".

Il Presidente propone pertanto ai presenti il nuovo oggetto sociale ampliato ed il nuovo statuto sociale leggendo una bozza.

Si apre una discussione al termine della quale i presenti chiedono alcune piccole modifiche, soprattutto di carattere formale, che vengono prontamente recepite ed approvate; al termine della discussione i presenti

deliberano all'unanimità

- di approvare il nuovo oggetto sociale, nonché il nuovo statuto e che la vita dell'associazione ed i suoi rapporti esterni, saranno regolati da oggi in avanti dal nuovo **statuto sociale** che viene allegato con la lettera "A" al presente atto come **parte integrante e sostanziale del presente verbale** e per quanto non previsto dello statuto sociale si fa riferimento alle norme dello statuto della Fise nonché nel rispetto della normativa fiscale ai sensi degli art.143- 150 del T.U.I.R, e della L. 398/91 e dell' Articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La sede dell'organizzazione è stabilita in Pompei alla via A. Segni n.43 cap. 80045 (NA).

I soci riuniti oggi in assemblea straordinaria confermano il consiglio direttivo dell'associazione che resterà in carica per i prossimi tre anni, nonché i rappresentanti degli individuati nella persona di:

- **Rappresentante cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute Martina Paradiso nata a Napoli il 07.03.1990;**
- **Rappresentante Cavalieri Umberto D'Amato nato a Napoli il 06.09.1974;**
- **Rappresentante dei Tecnici Sonia Palomba nata a Pompei il 19.04.1981;**

Il Presidente viene poi autorizzato dall'Assemblea a compiere in nome e per conto dell'Associazione tutti gli atti necessari per procedere alle comunicazioni della denominazione sociale e del nuovo statuto (comunicazione ai fornitori, al comune, registrazione dello statuto presso l'agenzia delle Entrate, l'apertura della partita IVA, l' inizio attività presso l'Ufficio Provinciale di Stato e di Stabio). Alle ore 21.45 null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Pompei, 30.04.2013


Il Segretario

Luigi Leone

Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia
Atto registrato al n. 3955
In data 16 MAG 2013
Totale versato 768,00
Il Direttore Territoriale

Luigi Leone

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cire Gemma
Primo su delega del Direttore Provinciale
(Decreto n. 100 del 20/04/2013)



STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CENTRO IPPICO POMPEI HORSE CLUB

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita in Pompei alla via A. Segni 43 un'Associazione Sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. C.c. denominata **"Associazione sportiva dilettantistica centro Ippico Pompei Horse Club.**

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono il Verde Oro e Bianco ed è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 Scopo

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva equestre come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività equestre e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'equitazione; e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestioni, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Gli eventuali proventi della attività associativa dovranno essere reinvestiti in attività sportive equestri.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere la disciplina sportiva equestre, mediante la partecipazione a manifestazioni, gare, tornei, campionati mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e

morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico, può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre;

- promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, e ricreative, anche al fine di contribuire alla pratica equestre degli associati;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria del centro destinato alla pratica dell'equitazione, curando in particolar modo, la custodia dei cavalli di proprietà dei soci;
- attuare lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva dell'equitazione;
- attuare lo svolgimento di attività di Ippoterapia, intesa come riabilitazione equestre, l'ippoterapia consiste nella induzione di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l'attento uso dei numerosi stimoli che si realizzano nel corso della interazione uomo-cavallo, su soggetti in stato di difficoltà motorie e/o psichiche.
- svolgere, nella propria sede, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, trattenimenti musicali, mense;
- aderire in Italia o all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio direttivo sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 Affiliazione /Aggregazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione/aggregazione alla FISE. Con l'affiliazione/aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della **FISE (Federazione Italiana Sport Equestri)** e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le

autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 Funzionamento

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, nel caso in cui, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la sua attività, non potendo usufruire dell'attività dei propri aderenti, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione si uniforma in pieno alla normativa fiscale prevista ai sensi degli art.143-150 del T.U.I.R., della L. 398/91 e dell'Articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TITOLO II – I SOCI

Art.6 Associati

1. L'Associazione è composta da Soci fondatori, ordinari /effettivi, onorari, e Juniores. Non possono essere ammessi Soci temporanei.

2. **Soci fondatori**: si individuano in essi coloro che hanno costituito l'Associazione, essendo intervenuti alla stesura ed alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione;

3. **Soci Ordinari/effettivi**: si individuano in essi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, pertanto svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione condividendo le finalità dell'associazione e versando la quota mensile, stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno pari diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, indipendentemente dalle rispettive quote di adesione. Nelle riunioni deliberative, di qualsiasi Organo, non escluse quelle dell'Assemblea dei soci, è consentita la delega, nel limite di una.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione di qualsiasi socio alla vita ed all'attività dell'Associazione. Il socio eventualmente moroso è sottoposto alle decisioni, che nel merito adotterà il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Fatte salve la richiamata ipotesi di morosità, con le potenziali conseguenze a carico del relativo socio, nonché l'ipotesi di provvedimento disciplinare (sospensione dalla qualifica di socio: esclusione), che comporti la privazione, temporanea o definitiva, del diritto di voto, ad ogni socio maggiorenne è riconosciuto pari diritto di voto, in ordine a qualsiasi delibera o decisione, non escluse quelle per

l'approvazione o modifica dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi direttivi.

4. **I soci onorari**: sono quelle persone fisiche invitate a far parte dell'associazione per particolari meriti sportivi esse vengono nominate dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

5 **I soci Juniores**: Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall' esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee, ma partecipano alle assemblee dei soci attraverso la rappresentanza dei loro genitori o di chi ne fa le veci.

Come previsto dallo Statuto FISE, gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Cavalieri;
- Tecnici;
- **Cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dell'assemblea generale. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associativo minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali.

Art.7 Diritti e doveri degli Associati

1. I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di rispettare le regole dettate dalla Federazione italiana sport Equestre;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso della struttura e/o attrezzature sociali, nonché la quota per l'esercizio dell'attività didattica sportiva;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

Art. 8 Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 45 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati e autorizzati a montare;

b) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;

c) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;

d) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;

e) associati sostenitori della Federazione.

2. L'Associazione, con l'affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati.

3. I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

4. I *cavalieri proprietari dei cavalli*, in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

TITOLO III - IL PATRIMONIO-

Art.10 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi versati dai soci per l'attività didattica sportiva, da contributi di enti ed associazioni, da contributi di enti pubblici, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da manifestazioni sportive e ricreative organizzate occasionalmente dalla Associazione, e da ogni altra eventuale entrata che concorra alla realizzazione dell'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dall'attività commerciale connessa alla realizzazione delle attività istituzionali.

3. I versamenti dei soci, di qualsiasi entità, anche ad incremento del patrimonio, nonché eccedenti quelli determinati per il singolo anno non sono né rivalutabili, né ripetibili in alcun caso, non esclusi lo scioglimento dell'Associazione, la morte, il recesso o l'esclusione dall'Associazione. Il versamento non origina altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi

Art.11 Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla

Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli, che sarà da essi sostenuto quale rimborso spese.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo
- il presidente;
- Il Vice Presidente
- il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. È previsto per il presidente ed i soci un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stage tecnici.

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale degli associati: il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori

Art.13 Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, dovrà avvenire almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mano, a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell'avviso a mezzo House Organ sito Internet.

La convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.14 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile e se necessario al massimo entro 180 giorni, per l'approvazione del Bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) approvazione annuale del bilancio o rendiconto dell'associazione;
- b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione;
- c) **l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, ed il rappresentante dei cavalieri proprietari (quota atleti);**
- d) su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua disamina dal Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci.

3. Il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione, che verrà assistito da un segretario da lui designato.

4. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 Riunione e Costituzione dell'assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo, quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza degli intervenuti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e può rappresentare, con delega scritta, un altro socio.

3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Art.16 Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante. Egli dirige l'Associazione e può validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, rapporti con Enti, società, Istituti pubblici e privati. Dura in carica due anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente, in caso di sua impossibilità può delegare temporaneamente un componente del Consiglio Direttivo a svolgere le sue funzioni. Egli può anche rilasciare delega di rappresentanza ad un componente del Consiglio Direttivo per l'intero anno e non oltre esso. In caso di sua assenza può temporaneamente essere sostituito dal Vice Presidente.

Art.17 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette Consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci nel proprio ambito, la stessa dovrà nominare il Presidente dell'associazione che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario e i consiglieri.

2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di qualsiasi Federazione

sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo le cui riunioni sono convocate in unico orario, disposte a mezzo avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno tre giorni prima della riunione e sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in numero comunque non inferiore a tre, delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- la conduzione dell'attività dell'Associazione, per l'attuazione delle finalità di cui al presente Statuto;
- deliberare su ogni atto, di natura patrimoniale e finanziaria, che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare sugli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- deliberare in ordine all'ammontare, alle modalità ed alla periodicità del versamento delle quote di iscrizione e mantenimento dei soci;
- l'allestimento di attività sportive e ricreative;
- la predisposizione del Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e deliberare sull'attività sportiva, sociale ed amministrativa dell'Associazione. Delle annunciate attività esso è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, Redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art.20 Collegio dei Revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 – Collegio Probiviri

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica 24 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.

Art.22 Decadenza degli organi associativi

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica due anni, ed i suoi membri sono rieleggibili da parte dell'Assemblea dei soci.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi personali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere ad eventuali integrazioni del Collegio, per cooptazione, nei periodi intercorrenti tra le assemblee elettive e nelle ipotesi di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più componenti, purché l'integrazione sia riferita ad un numero di componenti comunque inferiore alla metà del limite massimo, di cui al presente Statuto.

Art.23 Obblighi di Comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e deliberare sull'attività sportiva, sociale ed amministrativa dell'Associazione. Delle enunciate attività esso è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-

Art. 24 Il Bilancio

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. O se ricorrono seri motivi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso un separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto al situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, presso la sede sociale.

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.25 Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le assemblee degli atleti/ e tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici-, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, **del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici.**

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO VI -SCIoglimento-

Art.26 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, viene deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, su determinazione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci. Essa, salvo diversa destinazione imposta ex-lege , individuerà e determinerà l'associazione, con finalità sportive analoghe a quelle perseguite dall'Associazione, alla quale debba essere devoluto il patrimonio sociale, disponibile all'atto dello scioglimento medesimo. in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FISE.

ART. 27 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L' Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta.

L'associazione dovrà trasmettere al CONI gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

Art.28 Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torre annunziata.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero alla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Pompei presso la sede sociale ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Art.29 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 30 Aprile 2013.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.leg. 460/97, l. 398/91, art. 90 legge 289/02 e art.1 legge n. 128/2004, art. 143-154 del T.U.I.R.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pompei 30.04.2013

Emilio Fiamme
Giuseppe Morale
Stefano...
Assalto...

Federazione Italiana Sport Equestri
13
Allegre Di Somma
Mario...